

REGIONE PIEMONTE

Atto di indirizzo per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013 e successivi.

1) Premessa

La scuola pubblica in questi ultimi anni è stata oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali.

Il nuovo quadro normativo e diverse sentenze della Corte Costituzionale sugli snodi più importanti del sistema dell'istruzione con particolare riferimento ai trasferimenti di funzioni dallo Stato alle Regioni richiedono nuovi criteri ed un nuovo atto di indirizzo per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche e per la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013.

L'azione oggetto del presente atto è di fondamentale importanza per la crescita culturale, sociale, economica della Regione per quanto attiene al processo in atto di riorganizzazione del sistema istruzione dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 2^a grado.

Al momento sta entrando a regime la riforma complessiva del 2^a ciclo di istruzione che mira a riorganizzare e rinnovare l'offerta formativa, rendendola più snella ed efficace in funzione delle scelte dell'utenza.

Le Regioni e le Province sono chiamate a definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente ed a progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola secondaria di 2^a grado per meglio rispondere alle esigenze dell'utenza e del mondo produttivo con la conseguente eliminazione di sovrapposizione di alcuni percorsi formativi.

La Regione per una programmazione efficiente ed efficace sul territorio deve tenere conto e delle norme generali emanate dallo Stato e delle reali esigenze delle realtà locali – utenza e incremento lavorativo, imprenditoria e sviluppo aziendale - prevedendo misure volte a ridurre il disagio degli utenti; una efficace ed efficiente programmazione costruisce il futuro dei territori regionali.

La Regione, nel formulare i criteri per il dimensionamento scolastico in relazione alle deroghe per i plessi, ha tenuto conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo dei Comuni montani, ma anche di quei Comuni classificati a marginalità alta/media/bassa-moderata a seguito dello studio effettuato dall'I.R.E.S. e approvato dalla Giunta Regionale, ex l. 15/2007, con D.G.R. n. 1-10104 del 21/11/2008, mentre non è applicabile in via analogica tale deroga della marginalità per il dimensionamento delle autonomie scolastiche, in considerazione dei vincoli previsti dalla citata legge 111/2011.

2) Quadro normativo di riferimento

- legge 59/1997, art. 21 delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali
- il decreto legislativo n. 112/1998, in attuazione della legge n. 59/1997, - l'art. 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica - l'art. 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, - l'art. 139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione
- decreto legge n. 112/2008, art. 64, comma 3 –convertito in legge n. 133/2008 predisposizione piano programmatico di interventi e misure per un più razionale utilizzo delle risorse umane e degli strumenti disponibili ex art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988
- Schema di Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico (2008)

- Decreto ministeriale n. 233/1998 – ex art. 21 l. 59/97 regolamento recante norme per il dimensionamento (abrogato l'art. 3 – piani provinciali di dimensionamento - dal D.P.R. n. 81/2009)
- Decreto ministeriale n. 331/1998 disposizioni per riorganizzazione rete scolastica, formazione delle classi e determinazione organici (titoli II, II, e IV – formazione classi, determinazione organici, ripartizione e assegnazione posti di sostegno) abrogati D.P.R. n. 81/2009)
- Decreto Presidente della Repubblica n. 81/2009 norme per riorganizzazione rete scolastica ex art. 64 del decreto legge n. 112//2008 convertito in legge n. 133/2008
- Decreto Presidente della Repubblica n. 89/2009 riordino scuola infanzia e I ciclo
- Decreto Presidente della Repubblica n. 87/2010 riordino Istituti Professionali ex art. 64 del decreto legge n. 112//2008 convertito in legge n. 133/2008
- Decreto Presidente della Repubblica n. 88/2010 riordino Istituti Tecnici ex art. 64 del decreto legge n. 112//2008 convertito in legge n. 133/2008
- Decreto Presidente della Repubblica n. 89/2010 riordino Licei ex art. 64 del decreto legge n. 112//2008 convertito in legge n. 133/2008
- Legge n. 111/2011 conversione in legge del decreto legge n. 98 disposizioni vigenti per stabilizzazione finanziaria – art. 19 razionalizzazione spesa relativa a organizzazione scolastica –
- la Legge regionale n. 15/2007 – misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte e conseguente D.G.R. n. 1-10104 del 21/11/2008 - Comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità
- *Legge regionale n. 28/2007 – diritto allo studio – e Piano triennale*
- Sentenza Corte Costituzionale n. 200 del 2009 – (le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica)
- Sentenza Corte Costituzionale n. 92 del 2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli Comuni ...) dell'art. 2 del D.P.R. n.89/2009 e stabilisce che detta competenza non è dello Stato – la competenza spetta quindi alle Regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica.

3) Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica

3.1 Autonomie scolastiche formate da scuole del II ciclo - scuole secondarie di 2° grado.

Per acquisire o mantenere l'autonomia le scuole secondarie di 2° grado devono avere un numero di alunni attualmente compreso tra i 500 ed i 900 tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo;

deroghe:

- i) per le istituzioni scolastiche site nei Comuni dichiarati montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 300
- ii) per le istituzioni scolastiche insistenti in aree ad alta densità demografica con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il parametro massimo (900 alunni)

3.2 Autonomie scolastiche formate da scuole del I ciclo – scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado.

Sulla base di quanto stabilito ex art. 19, comma 4 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge 111/2011, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado sono aggregate in Istituti Comprensivi, con la conseguente soppressione delle Autonomie scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1° grado; gli Istituti Comprensivi per acquisire autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni.

deroghe:

nelle istituzioni scolastiche site nei Comuni dichiarati montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche il numero minimo degli alunni è ridotto a 500.

3.2.1 Scuole dell'infanzia

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, ha definito in capo alla Regione la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni, nonché la composizione di queste ultime ed ha annullato i commi 4 e 6 del D.P.R. n. 89 del 2009; le nuove scuole e sezioni dell'infanzia pertanto rientrano a pieno diritto nelle competenze e procedure regionali del dimensionamento scolastico.

Le scuole dell'infanzia, come recita l'art. 9 del D.P.R. n. 81/2009, sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli di orario di funzionamento.

L'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2012/2013 verrà autorizzata dalla Regione, sulla base delle istanze che verranno presentate dai Comuni e fino a concorrenza delle risorse umane disponibili che verranno comunicate dall'Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito dell'assegnazione dell'organico di fatto, secondo i sottoindicati criteri in ordine di priorità:

- Comuni dove viene meno un servizio erogato da altro soggetto;
- Completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'a.s. 2011/2012 e precedenti;
- Scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti ai Comuni il cui territorio è montano secondo l'elenco dell'allegato A della l.r. n. 16/1999 e s.m.i., ai Comuni a media e alta marginalità di cui alla l.r. n. 16/1999, ai Comuni in situazione di marginalità di cui alle ll.rr. n. 16/1999 e n. 15/2007 sulla base delle richieste accoglibili; sarà prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti.

E' comunque garantita l'autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le Province, ove sussista almeno una domanda ammissibile.

Eventuali modificazioni del numero delle sezioni autorizzate sui plessi, nell'ambito della stessa Autonomia scolastica, rientrano nei piani provinciali di dimensionamento scolastico.

3.2.2 Istituti comprensivi

La Regione Piemonte, in accordo con le Amministrazioni provinciali prevede la piena attuazione dell'art. 19 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 – Istituti Comprensivi del I ciclo – con una pianificazione operativa costituita da tre step in tre annualità:

- I step a.s. 2012/2013: accorpamento in Istituto Comprensivo con almeno 1.000 alunni (500 per Comuni con deroga montagna) di almeno il 20% delle attuali Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di 1[^] grado presenti sul territorio provinciale, comprensivo di tutte le Autonomie scolastiche del primo ciclo sottodimensionate di cui all'All. B della D.G.R. n. 14-1271 del 23/12/2010;
- Il step a.s. 2013/2014: istituzione di nuovi Istituti Comprensivi del I ciclo con almeno 1.000 alunni (500 per Comuni con deroga montagna) di almeno il 60% delle attuali Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di 1[^] grado;
- III step a.s. 2014/2015 istituzione di nuovi Istituti Comprensivi del I ciclo con almeno 1.000 alunni (500 per Comuni con deroga montagna) del 100% delle attuali Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di 1[^] grado.

I piani provinciali dovranno ispirarsi ad una stringente logica territoriale.

Gli Istituti Comprensivi attualmente sottodimensionati rispetto ai parametri di cui all'art. 19 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge 111/2011 dovranno essere adeguati (almeno 1.000 alunni, 500 con deroga in montagna) nel triennio di riferimento.

Il numero degli iscritti agli istituti comprensivi, già esistenti o di nuova formazione, solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati può superare i 1.200 alunni.

Nel numero degli iscritti delle Autonomie scolastiche rientrano gli iscritti ai corsi serali e sono esclusi gli iscritti ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.).

Gli Istituti Comprensivi che insistono nei territori montani o ad alta/media/bassa-moderata marginalità di cui alla D.G.R. n. 1- 10104 del 21/11/2008 potranno essere adeguati al terzo anno del triennio.

4. *Punti di erogazione del servizio*

Punti di erogazione del servizio si intendono i plessi della scuola dell'infanzia, i plessi della scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di 2° grado.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono, di norma, i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia – di norma - sono costituiti con almeno **20** bambini
- i plessi di scuola primaria – di norma - sono costituiti con almeno **35** alunni; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono
- le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado sono costituite – di norma e ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono – in presenza di almeno **40** alunni.
- nelle scuole secondarie di 2° grado le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale.

deroghe per le scuole site in Comuni montani e Comuni alta/media/bassa-moderata marginalità di cui alla l. n. 15/2007 e alla D.G.R. n. 1-10104 del 21/11/2008:

- i plessi di scuola dell'infanzia – di norma - sono costituiti con almeno **10** bambini;
- i plessi di scuola primaria – di norma - sono costituiti con almeno una classe di **10** bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado sono costituite – di norma - con almeno **20** alunni.

Ai fini dell'eventuale soppressione di un plesso occorre considerare, oltre al dato numerico degli alunni – di cui sopra -, anche la presenza di requisiti che permettano un facile accesso della popolazione studentesca a plessi secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:

- per le scuole dell'infanzia non più di Km 5 da percorrere in non più di 15 minuti
- per le scuole primarie da Km 5 a Km 9 da percorrere in non più di 20 minuti
- per le scuole secondarie di 1° grado non più di Km 10 da percorrere in non più di 30 minuti.

I plessi di scuola dell'infanzia, per quanto possibile, devono essere mantenuti nei territori attualmente sede di plesso.

5. *Formazione classi*

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009, Titolo II Capo II e III.

6. *Centri Provinciali Istruzione per gli Adulti (C.P.I.A)*

La bozza di decreti di istituzione dei Centri Provinciali Istruzione per gli Adulti non è ancora stata approvata. Pertanto al momento la normativa di riferimento rimane il Decreto ministeriale del 25 ottobre 2007.

7. Programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa è costituita dall'analisi delle necessità di conoscenza della società, dai bisogni formativi che ogni singolo territorio, anche in base alle sue peculiarità, richiede per il suo sviluppo; è quindi necessario armonizzare le esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio.

La razionalizzazione della programmazione dell'offerta formativa consiste nella strutturazione territoriale dei percorsi formativi in modo tale da assicurare la più ampia offerta e da eliminare ogni duplicazione su limitate porzioni di territorio, armonizzando il tutto con la realtà socio-economica territoriale e culturale e con l'offerta della formazione professionale, pertanto:

- gli indirizzi autorizzati ma non attivati dalle Autonomie scolastiche non sono ritenuti come opzione automaticamente ripetibile della loro offerta formativa, pertanto non saranno automaticamente riconsiderati per l'a.s. 2012/2013 e se ne richiederà la cancellazione all'Ufficio Scolastico Regionale;
- nuovi indirizzi saranno attivati nei casi specifici di:
 1. sostituzione di indirizzi effettivamente attivi nell'a.s. 2011/2012;
 2. di norma non sono autorizzati indirizzi uguali per Autonomie diverse site nello stesso ambito territoriale.
 3. la richiesta di nuovi indirizzi deve essere supportata dalla disponibilità di spazi sufficienti a garantire la qualità dell'attività didattica e il pieno rispetto della sicurezza, sia a livello di edificio che di aule

8. Procedure per la definizione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013 e successivi:

8.1 Piani provinciali

le province nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte tra i diversi livelli istituzionali:

- attivano incontri con i Comuni, le Comunità Montane e Collinari, le Autonomie scolastiche, gli Uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere;
- acquisiscono le proposte deliberate dai Comuni, con i relativi pareri del l'Autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del I Ciclo;
- acquisiscono le proposte ed i pareri delle Autonomie scolastiche delle scuole secondarie di 2^a grado;
- definiscono, approvano il piano e lo trasmettono alla Regione secondo le modalità indicate e nei tempi da essa previsti;
- approvano con propria deliberazione la proposta di piano, che deve comprendere anche un breve verbale degli incontri sul territorio con gli eventuali rilievi, le proposte non accolte e l'espressa motivazione del non accoglimento;
- inviano alla Regione la proposta di piano provinciale.

8.2 Piano regionale

La Regione, acquisite le proposte dei Piani Provinciali:

- convoca il tavolo di confronto istituito con la presente deliberazione per illustrare e discutere i piani ed acquisirne i pareri;
- acquisisce il parere della competente Commissione consigliere;
- approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta, il piano regionale e lo trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale per i dovuti adempimenti.